



DELIBERAZIONE 28 GENNAIO 2020

11/2020/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ALPERIA SMART SERVICES S.R.L. NEI CONFRONTI DI TERNA S.P.A. ED E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1097^a riunione del 28 gennaio 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 e, in particolare l'Allegato A (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e, in particolare, l'Allegato A recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*)" (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e, in particolare, l'Allegato B recante "Testo integrato per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica (2016-2019)" (di seguito: TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 788/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2018, 9/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 9/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.lgs. 1 giugno 2011, n. 93)" (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com o Disciplina);
- la deliberazione 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;

- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti dell’Autorità ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. In data 2 agosto 2019 (prot. Autorità 20850 del 6 agosto 2019), Alperia Smart Services S.r.l. (di seguito: reclamante o Alperia) ha presentato all’Autorità un reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, con il quale contestava ad e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione o gestore) e a Terna S.p.A. (di seguito: Terna) alcune inadempienze nell’espletamento del servizio di misura dell’energia elettrica scambiata con la rete in corrispondenza del punto di connessione individuato dal codice POD IT001E00213064 e richiedeva all’Autorità di essere, conseguentemente, esentata dal pagamento del corrispettivo di sbilanciamento valorizzato al prezzo di cui all’articolo 40 della deliberazione 111/06, per il periodo 1 aprile 2016 - 31 dicembre 2017;
2. con nota del 9 settembre 2019 (prot. 22633), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 24 settembre 2019 (prot. Autorità 24346 del 25 settembre 2019), Terna ha presentato la propria memoria;
4. con nota del 25 settembre 2019 (prot. Autorità 24518 del 26 settembre 2019), anche e-distribuzione ha presentato la propria memoria;
5. con nota del 26 settembre 2019 (prot. 24515), l’Autorità ha richiesto al reclamante alcune informazioni e, in particolare, “*di descrivere le modalità di funzionamento del proprio modello predittivo per la determinazione dei programmi di prelievo dei propri clienti....*” e “*di comunicare: a) quanti erano i punti di prelievo localizzati nella zona C-SUD associati al proprio contratto di dispacciamento, alla data del 1 aprile 2016; b) in che modo Alperia ha provveduto ad isolare gli sbilanciamenti relativi al POD IT001E00213064, dagli sbilanciamenti relativi ai restanti POD ricompresi nel proprio contratto di dispacciamento...*”;
6. con nota del 1° ottobre 2019 (prot. Autorità 25545 del 7 ottobre 2019), il reclamante ha risposto alla suddetta richiesta di informazioni;
7. con nota del 9 ottobre 2019 (prot. 25997), l’Autorità ha integrato il contraddittorio, facendo intervenire nel procedimento di trattazione del reclamo anche (*omissis*) (di seguito: *omissis*), in qualità di gestore della Rete Interna di Utenza (di seguito: RIU) connessa alla rete pubblica in corrispondenza del POD IT001E00213064, nonché titolare del medesimo POD; con la medesima nota l’Autorità ha, altresì, convocato le parti ad un’audizione, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della Disciplina, tenutasi il 28 ottobre 2019, nonché richiesto a (*omissis*) di “*chiarire le modalità e i tempi con cui ha comunicato ad Alperia di aver verificato delle anomalie nella rilevazione dei consumi associati al POD IT001E00213064*”;
8. con nota del 9 ottobre 2019 (prot. Autorità 26262 dell’11 ottobre 2019), il reclamante ha trasmesso le proprie osservazioni alla memoria di Terna;

9. con nota del 18 ottobre 2019 (prot. Autorità 27384 del 22 ottobre 2019), (*omissis*) ha risposto alla richiesta di informazioni dell’Autorità;
10. con nota del 25 ottobre 2019 (prot. Autorità 28351 del 30 ottobre 2019), il reclamante ha presentato ulteriori osservazioni e contro-deduzioni alla nota di (*omissis*);
11. con nota del 31 ottobre 2019 (prot. Autorità 28540 del 31 ottobre 2019), (*omissis*) ha fornito ulteriori documenti e informazioni;
12. con nota del 6 novembre 2019 (prot. Autorità 29334 dell’8 novembre 2019), anche e-distribuzione ha fornito ulteriori documenti e informazioni;
13. con nota in data 26 novembre 2019 (prot. Autorità 31289 del 26 novembre 2018) Alperia ha presentato ulteriori deduzioni e repliche istruttorie;
14. con nota del 26 novembre 2019 (prot. 31450), l’Autorità ha richiesto al reclamante il consenso alla proroga del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della Disciplina;
15. con nota del 3 dicembre 2019 (prot. Autorità 32295 del 3 dicembre 2019) il reclamante ha acconsentito alla suddetta proroga;
16. in data 5 dicembre 2019, la Direzione Accountability e Enforcement ha trasmesso il parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

17. Ai fini della decisione del presente reclamo, assumono rilievo, in primo luogo, alcune disposizioni del TIME e, in particolare:
 - a) l’articolo 4, comma 4, del testo vigente nel 2016, il quale prevede che, fino al 31 dicembre 2016, con riferimento ai punti di prelievo allacciati alla rete di trasmissione nazionale e ai punti di interconnessione con la medesima rete, le attività di raccolta, validazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica immessa e prelevata sono a carico dell’impresa di distribuzione responsabile dell’installazione e della manutenzione dei misuratori ai sensi del comma 4.1 del medesimo TIME;
 - b) l’articolo 6, comma 4, del testo in vigore a partire dal 1 gennaio 2017, il quale stabilisce che il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura, nonché di natura commerciale, per i punti di misura di connessione e di consumo su rete rilevante è il gestore della rete di trasmissione;
 - c) l’articolo 1, comma 1 e l’articolo 1, comma 1, lettera y), rispettivamente del testo vigente nel 2016 e del testo vigente a partire dal 1 gennaio 2017, secondo cui “*rete rilevante*” è “*l’insieme della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa la rete di interconnessione con l’estero, e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un punto di interconnessione*”.
18. Rileva, inoltre, la deliberazione 111/06 e in particolare:
 - a) l’articolo 14, comma 6, secondo cui “*Gli utenti del dispacciamento delle unità fisiche di produzione e consumo sono tenuti a definire programmi di immissione e prelievo utilizzando le migliori stime dei quantitativi di energia*”

elettrica effettivamente prodotti dalle medesime unità, in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza”;

b) l'articolo 40, che definisce i prezzi di sbilanciamento.

19. Rileva, infine, il TIS e in particolare:

a) l'articolo 23, comma 1, il quale prevede che, in ciascun periodo rilevante, il corrispettivo di sbilanciamento effettivo relativo a ciascun punto di dispacciamento sia pari al prodotto tra:

- lo sbilanciamento effettivo di cui al comma 23.2 relativo al medesimo punto di dispacciamento e al medesimo periodo rilevante;
- il prezzo di sbilanciamento applicabile, ai sensi dell'articolo 40 della deliberazione 111/06, nel medesimo periodo rilevante al medesimo punto di dispacciamento, in base alla tipologia di punto di dispacciamento e al segno dello sbilanciamento effettivo;

b) l'articolo 23, comma 3, il quale stabilisce che, nel caso in cui lo sbilanciamento effettivo relativo ad un punto di dispacciamento in un periodo rilevante sia negativo, l'utente del dispacciamento paghi a Terna un corrispettivo di sbilanciamento effettivo per l'energia elettrica acquistata nell'ambito del servizio di dispacciamento.

QUADRO FATTUALE:

20. Il reclamante, nel periodo 1 aprile 2016 - 31 dicembre 2017, era titolare di un contratto di trasporto con e-distribuzione e di un contratto di dispacciamento in prelievo con Terna, per la fornitura di energia elettrica in corrispondenza del POD IT001E00213064;

21. al suddetto POD era connessa la RIU sita nel territorio del Comune di Acerra (NA), individuata con deliberazione dell'Autorità 9/2018/R/eel e identificata nel Registro delle RIU di cui alla deliberazione 788/2016/R/eel con il codice distributore 745, gestita da (*omissis*);

22. all'interno della suddetta RIU era connessa l'unità di produzione UP_ACERRA_1 (di seguito: UP) gestita dalla società Fri-El Acerra S.r.l.;

23. fino al 31 marzo 2016, lo stabilimento industriale è stato gestito in regime di autoproduzione e dunque l'UP immetteva tutta l'energia elettrica da essa prodotta nella RIU, con la conseguenza che l'energia elettrica veniva prelevata dalla rete di trasmissione nazionale nei soli periodi in cui la produzione dell'UP era inferiore ai consumi di energia elettrica da parte dello stabilimento industriale connesso alla RIU;

24. a partire dal 1 aprile 2016, il titolare dell'UP ha esercitato il diritto di libero accesso al sistema elettrico, previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 dicembre 2010 e dunque, a decorrere da tale data, l'UP, pur rimanendo fisicamente connessa alla RIU, è stata virtualmente connessa alla rete di trasmissione nazionale (RTN) tramite il POD IT001E84901279;

25. in forza del suddetto cambio di assetto commerciale, mutavano anche le modalità di determinazione dei prelievi di energia elettrica dal POD della RIU; in particolare, l'energia elettrica prelevata dal POD IT001E00213064:
 - fino al 31 marzo 2016, corrispondeva all'energia elettrica rilevata sul misuratore posto sul punto di connessione tra la RIU e la rete di trasmissione nazionale;
 - a decorrere dal 1 aprile 2016, era pari alla suddetta misura, incrementata della produzione di energia elettrica dell'UP fisicamente connessa alla RIU;
26. in data 21 aprile 2016, Terna comunicava ad e-distribuzione che *“l'algoritmo di calcolo del PVI (energia elettrica immessa in rete da parte dell'UP) concordato con il Produttore, considera la quota parte di energia elettrica prodotta dall'UP e utilizzata per alimentare gli utenti passivi della RIU come energia elettrica immessa in rete. Di conseguenza, la medesima quota parte di energia elettrica deve essere da Voi valorizzata e fatturata al Gestore della RIU come prelievi della RIU stessa. Come da schema unifilare allegato, i prelievi di energia elettrica della RIU sono valorizzati dai PM2/MIS2 e PM3/MIS3 installati c/o i due punti di solo prelievo PS2 e PS3 in MT”*;
27. a seguito della suddetta comunicazione, tuttavia, e-distribuzione ometteva di aggiornare l'algoritmo di misura riferito al POD IT001E00213064 e continuava a svolgere il servizio di misura, attribuendo al suddetto punto di prelievo l'energia elettrica misurata dal contatore sul punto di connessione con la rete di trasmissione nazionale, senza considerare il dato relativo all'energia prodotta dall'UP;
28. in data 3 maggio 2016, (*omissis*) informava il reclamante che i consumi di energia elettrica relativi al mese di aprile, letti sui contatori fiscali, ammontavano a (*omissis*) kWh;
29. in data 1 agosto 2016, Alperia emetteva a carico di (*omissis*) le fatture per la fornitura di energia elettrica relativa ai mesi di aprile, maggio e giugno 2016, valorizzando i consumi pari a (*omissis*) kWh per il mese di aprile, a (*omissis*) kWh per il mese di maggio e a (*omissis*) kWh per il mese di giugno;
30. in data 31 agosto 2016, Alperia emetteva a carico di (*omissis*) una fattura per (*omissis*) kWh relativa al mese di luglio 2016;
31. in data 5 settembre 2016, (*omissis*) segnalava ad Alperia l'incongruenza delle fatture ricevute;
32. in data 13 settembre 2016, (*omissis*) informava Alperia di aver *“parlato ripetutamente con Enel Distribuzione...”*, la quale avrebbe riferito di non avere *“ancora fatturato il “Trasporto” per problemi di misure di cui hanno interessato il loro (di ED, n.d.r.) Settore di competenza”*;
33. in data 10 ottobre 2016, il reclamante emetteva una nuova fattura relativa al mese di aprile 2016, in cui valorizzava l'energia elettrica fornita pari a (*omissis*) kWh;
34. in data 28 ottobre 2016, il reclamante emetteva una nuova fattura relativa al mese di maggio 2016, in cui valorizzava l'energia elettrica fornita pari a (*omissis*) kWh;
35. in data 15 novembre 2016, (*omissis*) comunicava al reclamante l'intenzione di tutti i clienti connessi alla RIU di proseguire con la fornitura anche per l'anno 2017, e

- indicava i consumi mensili di ciascun cliente, ammontanti complessivamente a circa (*omissis*) MWh;
36. in data 16 novembre 2018, Alperia ha presentato istanza di accesso agli atti nei confronti di Terna e di e-distribuzione, chiedendo la verifica delle misure di energia elettrica attribuite al POD IT001E00213064 e la documentazione relativa al cambio dell'algoritmo di misura che avrebbe dovuto essere eseguito a partire dal 1 aprile 2016;
 37. in data 4 dicembre 2018, Terna ha inviato al reclamante un prospetto di rettifica delle misure dell'energia elettrica prelevata nell'anno 2017 dal POD IT001E00213064, evidenziando il prelievo effettivo, a conguaglio, di (*omissis*) kWh a fronte di un prelievo in acconto attribuito, in base all'algoritmo di misura errato, di (*omissis*) kWh;
 38. in data 14 dicembre 2018, Terna comunicava ad e-distribuzione e al reclamante che *“l'anomalia della misura è stata causata dall'errato recepimento della modifica della configurazione dell'impianto avvenuta ad aprile 2016”* provvedendo alla modifica dell'algoritmo di valorizzazione dell'energia in prelievo ed all'aggiornamento delle misure relative al POD IT001E00213064, per il periodo di propria competenza (dal 01/01/2017 al 31/12/2017);
 39. con successiva comunicazione del 19 dicembre 2018, e-distribuzione ha comunicato a Terna e ad Alperia di aver provveduto, a sua volta, alla rideterminazione delle misure per il periodo di propria competenza.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

40. Il reclamante ritiene che e-distribuzione e Terna *“si siano rese inadempienti rispetto alla regolazione dell'ARERA in materia di misura ed abbiano, altresì, violato palesemente l'obbligo di diligenza qualificata ex art. 1176, co. 2, c.c., a cui è tenuto il Gestore di rete in qualità di operatore professionale”*;
41. il reclamante sottolinea, in particolare, come *“l'errata validazione delle misure relativamente al POD IT001E00213064 per il periodo 1.4.2016-31.12.2017 è stata causata da una condotta imperita, costituita dal mancato aggiornamento dell'algoritmo della rete gestita da (*omissis*) per tutto il periodo in questione”*;
42. partendo da tali assunti, il reclamante contesta a Terna l'applicazione dei prezzi previsti dall'articolo 40 della deliberazione 111/06 (prezzi di sbilanciamento), nel periodo di cui sopra, ritenendo che *“l'errata valorizzazione dell'effettivo prelievo del POD IT001E00213064 e della successiva riconvalida delle misure a seguito del tardivo aggiornamento dell'algoritmo incida direttamente ed in maniera inequivocabile sul bilanciamento relativamente al punto di prelievo in questione poiché, come noto, tutti i modelli predittivi utilizzati per sviluppare i programmi di prelievo da parte delle società di vendita tengono conto (evidentemente, e non potrebbe essere diversamente) delle serie storiche dei consumi dei punti di prelievo”*;
43. il reclamante dissente alle osservazioni di Terna, secondo la quale proprio Alperia avrebbe dovuto essere consapevole dei consumi del cliente finale, dichiarando di

aver fatto “*legittimo affidamento in ordine ai dati di misura validati dalle società odierne reclamate*”. Al riguardo, Alperia sottolinea “*come sia stata proprio l’assoluta assenza di collaborazione da parte, in particolare, di e-distribuzione il fattore che ha impedito di chiarire tempestivamente le problematiche e gli errori nell’aggiornamento dell’algoritmo*”;

44. in definitiva, il reclamante chiede l’esenzione dal pagamento del corrispettivo di sbilanciamento, valorizzato al prezzo di cui all’articolo 40 della deliberazione 111/06, per il periodo 1° aprile 2016 - 31 dicembre 2017, in relazione al POD IT001E00213064.

ARGOMENTAZIONI DI TERNA:

45. Terna ha dichiarato di aver “*modificato, in qualità di responsabile della gestione dei dati di misura associati all’UP..., l’algoritmo per la valorizzazione delle misure, a decorrere dal 1 aprile 2016*” e di avere, in data 21 aprile 2016, comunicato a e-distribuzione, responsabile della gestione dei dati di misura dell’energia prelevata dal cliente (*omissis*) per alimentare la RIU, la modifica dell’algoritmo di misura;
46. a seguito del passaggio nella responsabilità della gestione dei dati di misura dell’energia elettrica prelevata dal POD IT001E00213064, a far data dal 1 gennaio 2017, Terna “*ha applicato l’algoritmo di misura trasmesso da e-distribuzione. Tale algoritmo - che non era stato aggiornato da e-distribuzione per tener conto della virtualizzazione dell’UP avvenuta ad aprile 2016 - prevedeva la misura del PM1 al punto di connessione con la rete di trasmissione nazionale (ovvero la modalità di calcolo antecedente al 1 aprile 2016) e non la somma del PM2 e del PM3*”;
47. Terna rileva, inoltre, che “*per l’intero periodo di sua competenza (sino a dicembre 2017) e per quasi tutto il 2018, non ha ricevuto da e-distribuzione, da Alperia o da (omissis) segnalazioni sul funzionamento dell’algoritmo e sulle misure pubblicate relative al POD*”;
48. Terna puntualizza come il reclamante “*fosse a conoscenza delle anomalie di misura sin dall’avvenuto cambio assetto commerciale (aprile 2016)*”, perché aveva ricevuto informazioni da (*omissis*);
49. Terna, inoltre, stigmatizza il comportamento del reclamante, il quale, pur essendo a conoscenza dei problemi relativi alla misura dell’energia elettrica prelevata, avrebbe “*omesso di segnalare a Terna le predette anomalie, determinando il ritardo nell’aggiornamento dell’algoritmo e nella corretta valorizzazione delle misure relative al POD IT001E00213064*” e avrebbe “*definito i programmi di prelievo utilizzando modelli predittivi basati su serie storiche dei consumi dei punti di prelievo che, per il punto in questione, sapeva essere errati*”;
50. infine, Terna sostiene di avere calcolato lo sbilanciamento effettivo al prezzo di sbilanciamento di cui all’articolo 40 della deliberazione 111/06, non potendo applicare una diversa modalità di calcolo;
51. pertanto, Terna ritiene infondato il reclamo e ne richiede il rigetto.

ARGOMENTAZIONI DI E-DISTRIBUZIONE:

52. e-distribuzione dichiara, per il periodo temporale di propria competenza (1 aprile 2016 - 31 dicembre 2016), di aver “*eseguito la rettifica dell’algoritmo e l’invio delle misure corrette in data 22/11/2018*”.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

53. Oggetto della presente controversia è l’accertamento del rispetto, da parte di Terna e di e-distribuzione, degli obblighi ad esse imposti della regolazione in materia di misura, nei periodi di rispettiva competenza; ciò al fine di valutare la fondatezza della richiesta del reclamante di essere esentato dal pagamento del corrispettivo di sbilanciamento valorizzato al prezzo di cui all’articolo 40 della deliberazione 111/06, per il periodo 1 aprile 2016 – 31 dicembre 2017, in relazione al POD IT001E00213064, nella titolarità del cliente finale non domestico (*omissis*).
54. Preliminarmente, con riferimento alla verifica del rispetto degli obblighi connessi all’esercizio del servizio di misura, è necessario chiarire il quadro regolatorio vigente all’epoca dei fatti controversi, al fine di poter individuare le rispettive responsabilità dei soggetti competenti;
55. infatti, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del TIME vigente nel 2016, fino al 31 dicembre 2016 le attività di raccolta, validazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica prelevata da punti di prelievo allacciati alla rete di trasmissione nazionale, come quello oggetto della presente vicenda (POD IT001E00213064), ricadevano nella responsabilità di e-distribuzione;
56. invece, a partire dal 1 gennaio 2017, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del TIME, nella versione *ratione temporis* applicabile alla controversia *de qua*, la responsabilità delle operazioni di gestione dei dati di misura, nonché di natura commerciale, per il suddetto punto di connessione, è passata in capo a Terna.
57. Tanto premesso, con riferimento al merito, sulla base degli atti acquisiti nel corso della trattazione dell’odierna controversia, l’istruttoria tecnica effettuata ha consentito di accertare che:
- 1) in data 21 aprile 2016, Terna ha informato e-distribuzione delle modifiche all’algoritmo per la determinazione delle misure dell’energia elettrica immessa e prelevata dal POD IT001E00213064, operative dal 1 aprile 2016; detta comunicazione precisava chiaramente che “*l’algoritmo di calcolo [...] considera la quota parte di energia elettrica prodotta dall’UP ed utilizzata per alimentare gli utenti passivi della RIU come energia elettrica immessa in rete. Di conseguenza, la medesima quota parte di energia elettrica deve essere da Voi [i.e. e-distribuzione] valorizzata e fatturata al Gestore della RIU come prelievi della RIU stessa*”;
 - 2) ricevuta la predetta comunicazione, e-distribuzione non ha modificato l’algoritmo di misura, proseguendo con il metodo di misura previgente che ha comportato, quindi, la determinazione di dati di prelievo errati; tale circostanza risulta acclarata anche da quanto dichiarato dallo stesso gestore

- nella memoria del 25 settembre 2019, in cui riferisce che “*Per il periodo di competenza di e-distribuzione (04/2016-12/2016) abbiamo eseguito la rettifica dell’algoritmo e l’invio delle misure corrette in data 22/11/2018*”;
58. ciò posto, con riferimento al periodo ricompreso tra il 1 aprile 2016 e il 31 dicembre 2016, è di tutta evidenza l’inadempienza di e-distribuzione agli obblighi ad essa imposti dal TIME nell’espletamento del servizio di misura dell’energia elettrica, che si concretizza nella violazione, nel suddetto periodo, dell’articolo 4, comma 4, del TIME, nel testo vigente nel 2016. La suddetta violazione del gestore appare tanto più grave se si considera che, come è noto, l’impresa distributrice è tenuta all’adempimento dei propri obblighi in qualità di operatore professionale esercente un servizio pubblico essenziale, con la diligenza c.d. specifica di cui all’articolo 1176, comma 2, del codice civile. Né, peraltro, l’impresa distributrice ha evidenziato, nel corso dell’istruttoria, circostanze imprevedibili e/o non superabili con la dovuta diligenza tali da giustificare la propria condotta;
59. tra l’altro, gli effetti dell’inadempienza di e-distribuzione hanno poi continuato a manifestarsi anche nel periodo successivo al trasferimento della responsabilità del servizio di misura a Terna, a far data del 1 gennaio 2017. A tal proposito, infatti, è risultato, nel corso dell’istruttoria, che e-distribuzione abbia trasferito a Terna, in esecuzione della convenzione sottoscritta il 4 agosto 2017 (Allegato 3 alla memoria di Terna del 24 settembre 2019), un algoritmo di misura non aggiornato alla nuova configurazione della RIU;
60. pertanto, con riferimento al periodo successivo al 1 gennaio 2017 - in cui ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del TIME *pro tempore* vigente, l’espletamento del servizio di misura ricadeva nella responsabilità di Terna - non pare censurabile la condotta di Terna, la quale: i) si è prontamente attivata in riscontro alla richiesta di accesso agli atti del reclamante, rettificando l’algoritmo di misura e provvedendo ai ricalcoli; ii) non poteva verosimilmente controllare *ex ante* tutti gli algoritmi di misura ricevuti da e-distribuzione - si tratta di circa 700 punti di prelievo di clienti su rete AT e di circa 3.600 cabine primarie - al fine di verificarne la correttezza.
61. Ciò premesso, pur avendo accertato l’inadempienza di e-distribuzione, al fine di valutare la richiesta del reclamante di esenzione dal pagamento dei corrispettivi di sbilanciamento *ex art. 40* della deliberazione 111/06, occorre valutare se e in che misura il mancato aggiornamento dell’algoritmo di misura da parte del gestore abbia realmente vincolato il reclamante a commettere errori nella programmazione dell’energia elettrica prelevata dal POD IT001E00213064;
62. al riguardo, in via preliminare, si rileva che la giurisprudenza consolidata ritiene che “*il servizio di dispacciamento e, in particolare, la disciplina degli sbilanciamenti di cui agli artt. 39 e 40 della deliberazione n. 111 del 9 giugno 2006, hanno l’obiettivo principale di fornire agli utenti del dispacciamento un adeguato incentivo ad una corretta programmazione delle quantità di energia elettrica in immissione e in prelievo, e ciò nel rispetto dei principi di diligenza, perizia e prudenza posti a presidio del sistema elettrico*”. (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sez. II, 4 aprile 2018, n. 918);

63. a questo proposito, il reclamante ha, di contro, dichiarato, nel corso dell'istruttoria, di aver utilizzato, ai fini della programmazione dei prelievi dal POD in parola, a partire dal 1 aprile 2016 e per i 20 mesi successivi, i dati della misura oraria forniti da e-distribuzione; il reclamante ha, inoltre, precisato, *“che non sono state apportate modifiche al modello predittivo successivamente al 1.4.2016 in quanto la medesima Alperia non aveva modo di ritenere anomali i dati certificati dal distributore”*;
64. tuttavia, dalle evidenze documentali acquisite nel corso della trattazione del reclamo, è emerso che il reclamante fosse informato, sin dal mese di maggio del 2016, della incongruenza dei dati di misura forniti da e-distribuzione. Ciò in quanto:
- 1) il 3 maggio 2016, (*omissis*) aveva informato Alperia che i consumi di energia elettrica relativi al mese di aprile, letti sui contatori fiscali, ammontavano a (*omissis*) kWh e tale dato era palesemente diverso da quello messo a disposizione da e-distribuzione (pari a (*omissis*) kWh);
 - 2) il 5 settembre 2016, (*omissis*) segnalava ad Alperia l'incongruenza delle fatture ricevute per i prelievi di energia elettrica nei mesi di aprile, maggio e giugno;
 - 3) il 13 settembre 2016, (*omissis*) informava Alperia di aver *“parlato ripetutamente con Enel Distribuzione e mi è stato riferito che non hanno ancora fatturato il “Trasporto” per problemi di misure di cui hanno interessato il loro Settore di competenza”*;
65. emerge, dunque, *per tabulas*, che il reclamante non potesse ignorare che le misure di energia elettrica, messe a disposizione da e-distribuzione, fossero incongruenti con i dati di consumo rilevati dal cliente finale, gestore della RIU;
66. tra l'altro, risulta agli atti che, già nel mese di ottobre 2016 e per tutti mesi successivi, Alperia avesse rettificato le fatture di fornitura emesse a (*omissis*), relative ai mesi aprile-agosto 2016, utilizzando i dati di misura forniti dal gestore della RIU che evidenziavano un consumo di energia da parte dei clienti connessi alla RIU, di gran lunga superiore a quello erroneamente calcolato da e-distribuzione;
67. ciò implica che, da un lato, il reclamante pagava ad e-distribuzione un corrispettivo di trasporto inferiore a quello realmente dovuto in base al quantitativo di energia elettrica, realmente prelevato dal POD IT001E00213064, dall'altro, fatturava a (*omissis*) un corrispettivo di trasporto calcolato sul maggiore quantitativo di energia elettrica, realmente consumato dal cliente finale;
68. se ne deduce che, nel ritenere più affidabili, ai fini della fatturazione a (*omissis*), i dati di consumo comunicati dal cliente finale, Alperia non potesse non ritenere anomali o quantomeno sospetti i dati certificati dal distributore. Ciò a maggior ragione in quanto (*omissis*) non ha mai contestato le fatture emesse da Alperia: infatti, se fossero stati corretti i dati di consumo comunicati da e-distribuzione (prossimi a zero), il cliente (*omissis*) non avrebbe mancato di contestare gli importi fatturati dal reclamante, riferiti a consumi molto maggiori;
69. inoltre, si rileva che anche Alperia, quale operatore professionale esercente l'attività di vendita di energia elettrica è tenuta, al pari del gestore, ad operare con la diligenza c.d. specifica di cui all'articolo 1176, comma 2, del codice civile; né, peraltro, le allegazioni prodotte dal reclamante nel corso dell'istruttoria, in merito a tale profilo,

paiono, per le motivazioni sopra espresse, configurare circostanze imprevedibili e/o non superabili con la dovuta diligenza, tali da giustificare la violazione della regolazione;

70. pertanto, si ritiene ragionevole considerare che Alperia fosse consapevole che i dati di misura, messi a disposizione prima da e-distribuzione (fino al 31 dicembre 2016) e poi da Terna (a partire dal 1° gennaio 2017), in relazione al POD IT001E00213064, fossero errati e che, quindi, ben potesse (e dovesse) utilizzare, anche ai fini della programmazione dei prelievi di energia, i dati di misura da esso già utilizzati per fatturare al proprio cliente finale, gestore della RIU;
71. al riguardo si rammenta che, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06 *"Gli utenti del dispacciamento delle unità fisiche di produzione e consumo sono tenuti a definire programmi di immissione e prelievo utilizzando le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica effettivamente prodotti dalle medesime unità, in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza"* inoltre *"la definizione di programmi di immissione e prelievo secondo i suddetti principi costituisce una norma di comportamento di rilevante importanza per ciascun utente"*(deliberazione 552/2014/R/eel). Ciò al fine di *"assicurare che la quantità di energia elettrica immessa in rete istante per istante sia corrispondente alle quantità prelevate"*. (Giurisprudenza consolidata, v., *ex multis*, Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, 5 aprile 2019, n. 761);
72. ciò posto, pur non avendo e-distribuzione correttamente adempiuto agli obblighi ad essa imposti dal TIME, nondimeno, alla luce dei suesposti rilievi, non è possibile sostenere che l'errata programmazione, da parte di Alperia, dei prelievi di energia relativi al POD IT001E00213064, sia una inevitabile conseguenza del mancato aggiornamento dell'algoritmo di misura da parte del gestore;
73. in conclusione, per le suesposte motivazioni, il reclamo non può essere accolto

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Alperia Smart Services S.r.l. nei confronti di Terna S.p.A. ed e-distribuzione S.p.A.;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

28 gennaio 2020

IL PRESIDENTE

Stefano Besseghini